

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/621 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le autobetoniere, gli apparecchi di sollevamento e altre macchine, redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
- (2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (la «richiesta»).
- (3) Sulla base della richiesta il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN 13852-3:2021 sulle gru per l'utilizzo in mare aperto leggere, EN 12385-5:2021 sulle funi a trefoli per ascensori, ed EN 12609:2021 sui requisiti di sicurezza per le autobetoniere.
- (4) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione ⁽⁴⁾, al fine di adeguarle al progresso tecnologico. Ciò ha portato all'adozione delle nuove norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2021 sui mezzi e le attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili; EN 13001-2:2021 sulla sicurezza degli apparecchi di sollevamento; EN 1501-1:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore; EN 1501-2:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale; EN 1501-3:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale; EN 1501-5:2021 sui dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti; EN 1829-1:2021 sulle macchine a getto d'acqua ad alta pressione; EN ISO 22868:2021 sul

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

⁽³⁾ Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1).

metodo tecnico progettuale per la prova del rumore delle macchine portatili manualmente con motore a combustione interna; EN 303-5:2021 sulle caldaie per combustibili solidi; EN ISO 11202:2010/A1:2021 sulla determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni; EN ISO 19085-1:2021 sui requisiti comuni per le macchine per la lavorazione del legno; EN 1756-1:2021 sui requisiti di sicurezza per le sponde caricatrici; e EN IEC 62061:2021 sulla sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza.

- (5) Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (6) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
- (7) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
- (8) Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 è stato pubblicato con limitazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione ⁽⁸⁾. Esso ha sostituito il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 senza alcun periodo transitorio. Per concedere ai fabbricanti il tempo per prepararsi all'applicazione della nuova norma, è opportuno ripubblicare, in via eccezionale, il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per un periodo di tempo limitato. Per motivi di certezza del diritto, la pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 dovrebbe comprendere anche il periodo precedente l'entrata in vigore della presente decisione.
- (9) Il testo della limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 non è chiaro, in quanto confonde due carenze distinte individuate in relazione alla norma armonizzata.
- (10) La prima carenza riguarda l'inadeguato livello di visibilità constatato in relazione alla norma EN 474-1:2006+A6:2019 quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici. Analogamente alla norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018, la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non garantisce che il conducente possa far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte. La limitazione prevista per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE dovrebbe pertanto essere mantenuta per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
- (11) La seconda carenza riguarda il fatto che il meccanismo di attacco rapido utilizzato per agganciare gli escavatori idraulici e le terne alle macchine di movimento terra non comprende un sistema di allarme attivo o di monitoraggio attivo che indichi agli operatori se macchina ed estensione non sono attaccate correttamente. Di per sé la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per l'integrazione della sicurezza e per la prevenzione dei rischi dovuti alla caduta di oggetti di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tali punti dovrebbero essere menzionati nella limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
- (12) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, le carenze individuate dovrebbero essere espresse mediante due limitazioni distinte per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, gli apparecchi di sollevamento, gli utensili estrattivi e altre macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 109).

- (13) Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2012/C 159/1 della Commissione ⁽⁷⁾. Il riferimento di tale norma includeva il riferimento dell'errata corregge EN 60335-1:2012/AC:2014 a partire dalla pubblicazione di tale norma con la comunicazione 2016/C 14/1 della Commissione ⁽⁸⁾. Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 solo in merito alle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017. Nella pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012, nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436, è stato erroneamente omissso il riferimento dell'errata corregge EN 60335-1:2012/AC:2014. È pertanto opportuno sostituire il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 insieme ai riferimenti delle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017 e includere il riferimento dell'errata corregge EN 60335-1:2012/AC:2014. Per motivi di certezza del diritto, il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 modificata dalla presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente.
- (14) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 i riferimenti delle norme sostituite, riviste o modificate dal CEN e dal Cenelec.
- (15) Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
- (16) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008 ed EN 62061:2005/A2:2015. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* includendoli nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
- (17) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, poiché tali norme sono state modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione.
- (18) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008; EN 62061:2005/A2:2015; EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
- (20) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) (GU C 159 del 5.6.2012, pag. 1).

⁽⁸⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 14 del 15.1.2016, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificata:

(1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 per le macchine movimento terra redatta a sostegno della direttiva 2006/42/CE, elencato nell'allegato II bis della presente decisione, è pubblicato con limitazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il suddetto riferimento si considera pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per il periodo stabilito in tale allegato.»;

(2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

(3) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;

(4) è inserito l'allegato II bis di cui all'allegato III della presente decisione;

(5) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato IV della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 1), 4) e 6) dell'allegato I si applicano a decorrere dall'11 ottobre 2023.

Il punto 3) dell'allegato I si applica a decorrere dal 19 marzo 2019.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:

- (1) la riga 12 è soppressa;
 (2) è inserita la riga 12 bis seguente:

«12 b-is.	EN 13001-3-6:2018+A1:2021 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-6: Stati limite e verifica dell'idoneità del macchinario - Cilindri idraulici	C;
-----------	--	----

- (3) la riga 33 è sostituita dalla seguente:

«33.	EN 60335-1:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali IEC 60335-1:2010 (modificata) EN 60335-1:2012/AC:2014 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017	C;
------	---	----

- (4) la riga 33 è soppressa;
 (5) è inserita la riga 33 bis seguente:

«33 b-is.	EN 60335-1:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali IEC 60335-1:2010 (modificata) EN 60335-1:2012/AC:2014 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-1:2012/A15:2021	C;
-----------	---	----

- (6) la riga 90 è soppressa;
 (7) è inserita la riga 90 bis seguente:

«90 b-is.	EN 50636-2-107:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria IEC 60335-2-107:2012 (modificata) EN 50636-2-107:2015/A1:2018 EN 50636-2-107:2015/A2:2020 EN 50636-2-107:2015/A3:2021	C;
-----------	--	----

- (8) sono aggiunte le righe seguenti:

«119.	EN ISO 11202:2010 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010) EN ISO 11202:2010/A1:2021	B
120.	EN 303-5:2021 Caldaie per riscaldamento - parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura	C

121.	EN 1501-1:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore	C
122.	EN 1501-2:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale	C
123.	EN 1501-3:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale	C
124.	EN 1501-5:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti	C
125.	EN 1756-1:2021 Sponde caricatori - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - parte 1: Sponde caricatori per merci	C
126.	EN 1829-1:2021 Macchine a getto d'acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - parte 1: Macchine	C
127.	EN 12312-5:2021 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili	C
128.	EN 12385-5:2021 Funi di acciaio - Sicurezza - parte 5: Funi a trefoli per ascensori	C
129.	EN 12609:2021 Autobetoniere - Requisiti di sicurezza	C
130.	EN 13001-2:2021 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 2: Azioni dei carichi	C
131.	EN 13852-3:2021 Apparecchi di sollevamento - Gru per l'utilizzo in mare aperto - parte 3: Gru per l'utilizzo in mare aperto leggere	C
132.	EN ISO 19085-1:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2021)	C
133.	EN ISO 22868:2021 Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) (ISO 22868:2021)	C
134.	EN IEC 62061:2021 Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza IEC 62061:2021	B».

ALLEGATO II

Nell'allegato II, la riga 1 è sostituita dalla seguente:

«1.	<p>EN 474-1:2006+A6:2019</p> <p>Macchine movimento terra – Sicurezza – parte 1: Requisiti generali</p> <p>Avvertenza 1: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell'operatore» di questa norma se applicato in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici; tale applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Avvertenza 2: per quanto riguarda l'allegato B.2 – Attacchi rapidi, la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-4:2006+A2:2012 sui requisiti per le terne e con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici.</p>	C».
-----	--	-----

ALLEGATO III

«ALLEGATO II bis

N.	Riferimento della norma	Tipo	Dal	Al
1.	EN 474-1:2006+A5:2018 Macchine movimento terra – Sicurezza – parte 1: Requisiti generali Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell'operatore» di questa norma se applicato in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici; tale applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.	C	15 ottobre 2021	11 ottobre 2022».

ALLEGATO IV

Nell'allegato III sono aggiunte le righe seguenti:

«114.	EN 12312-5:2005+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili	11 ottobre 2023	C
115.	EN 13001-2:2014 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 2: Azioni dei carichi	11 ottobre 2023	C
116.	EN 1501-1:2011+A1:2015 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore	11 ottobre 2023	C
117.	EN 1501-2:2005+A1:2009 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale	11 ottobre 2023	C
118.	EN 1501-3:2008 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale	11 ottobre 2023	C
119.	EN 1501-5:2011 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti	11 ottobre 2023	C
120.	EN 1756-1:2001+A1:2008 Sponde caricatori - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - parte 1: Sponde caricatori per merci	11 ottobre 2023	C
121.	EN 1829-1:2010 Macchine a getto d'acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - parte 1: Macchine	11 ottobre 2023	C
122.	EN 303-5:2012 Caldaie per riscaldamento - parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura	11 ottobre 2023	C
123.	EN 62061:2005 Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza IEC 62061:2005 EN 62061:2005/AC:2010 EN 62061:2005/A1:2013 EN 62061:2005/A2:2015	11 ottobre 2023	B
124.	EN ISO 11202:2010 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010)	11 ottobre 2023	B

125.	EN ISO 19085-1:2017 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2017)	11 ottobre 2023	C
126.	EN ISO 22868:2011 Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) (ISO 22868:2011)	11 ottobre 2023	C».